

APPELLO N. 7/2012

IV prova del 30 aprile 2012 del Campionato Nazionale
d'Area "ORC" Ionio e Basso Tirreno
Vela Club Palermo.
ITA 16126 c/ 16070

RR 66: Il decorso del tempo limite per la presentazione di una richiesta di riapertura d'udienza rende la richiesta definitivamente tardiva, non essendo prevista la proroga, né la richiesta di riapertura d'udienza può essere rivolta alla Giuria di Appello.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello tempestivamente proposto ITA 16126 che ha chiesto *"ai sensi del paragrafo F5 dell'Appendice F la riapertura della udienza alla luce dei nuovi fatti accertati, riesponendo il caso allo stesso C.d.P. della prima udienza"*.

L'appellante barca ITA 16126 era stata squalificata alla quarta prova del Campionato Nazionale d'Area Ionio e Basso Tirreno svoltosi il 30 aprile 2012 e organizzato dal Vela Club Palermo. Nel corso della discussione della protesta presentata da ITA 16070 contro l'appellante ITA 16126, era stato accertato che quest'ultima collideva sullo specchio di poppa dell'altra imbarcazione con il proprio tangone, causando danni all'imbarcazione ITA 16070 e delle lesioni ad un membro dell'equipaggio di ITA 16070, la quale era costretta al ritiro. Risulta anche che ITA 16126 si era autopenalizzata.

La decisione era stata la seguente: *"ITA 16126 non si teneva discosta da ITA*

16070 causando danni e lesioni e violando le RR 12 e 14. L'autopenalizzazione non è considerata sufficiente ai sensi della RR 44.1 (b). Si riscontrano i presupposti per la concessione della riparazione richiesta ai sensi della RR 62.1 (b)”. La decisione risulta annunciata alle ore 17,30 e, trattandosi dell'ultimo giorno di regata, dopo vi è stata la premiazione. Sempre nella stessa serata, dopo la premiazione, ITA 16126 aveva occasione di incontrare il componente dell'equipaggio di ITA 16070 che aveva subito lesioni a seguito della collisione, privo della vistosa fasciatura e delle stecche di irrigidimento delle dita, ma con solo due cerotti, uno al dito anulare ed uno al medio.

ITA 16126 presentava richiesta di riapertura d'udienza che veniva ricevuta alle ore 21,20 dello stesso 30 aprile 2012 dal Presidente del Comitato delle Proteste.

Da quanto rimesso dalle parti in questa sede, risulta che il C.d.P. non ha dato alcun seguito alla richiesta di riapertura d'udienza, perché tardiva, come dichiarato a questa Giuria dal Presidente del Comitato delle Proteste e riconosciuto dallo stesso appellante, mentre risulta che il Presidente del Comitato delle Proteste aveva redatto rapporto per l'apertura di procedura ex RR 69 lasciando perplessità e dubbi le dichiarazioni rese in udienza in merito al momento del ritiro dalla regata e circa la gravità delle lesioni riportate dal componente dell'equipaggio di ITA 16070.

Come sopra evidenziato, l'appellante ITA 16126 ha chiesto a questa Giuria la riapertura d'udienza alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti.

In merito va osservato che le RR 61.3 e 62.2 regolano il tempo limite per la presentazione, rispettivamente, di una protesta e di una richiesta di riparazione e prevedono che *“ Il Comitato per le Proteste deve estendere il tempo, se vi è una buona ragione per farlo ”*.

Al contrario, in relazione alla richiesta di riapertura d'udienza, la RR 66 non prevede tale proroga. Nella vicenda de qua le istruzioni di regata al punto 20.7 prevedono , in accordo con il punto L 16.7 della Guida alle Istruzioni di Regata, che :

“ Nell'ultimo giorno di regate una richiesta di riapertura di udienza sarà presentata:

(a) entro il tempo limite per le proteste, se la parte che richiede l'apertura era stata informata sulla decisione il giorno precedente;

(b) non più tardi di 30 minuti, dopo che la parte richiedente sia stata

informata della decisione nel giorno stesso. Ciò modifica la regola 66”.

Pertanto , decorsi gli indicati termini, alcuna richiesta di riapertura può essere presentata, né tantomeno può essere rivolta alla Giuria di Appello.

In particolare con la lettera (b) viene stabilito che quando la decisione è stata adottata nell’ultimo giorno di regata, il tempo limite è di trenta minuti dalla comunicazione della decisione e nel caso in esame la protesta è stata discussa nell’ultimo giorno di regata ed è stata comunicata alle parti alle ore 17,30; pertanto il tempo limite scadeva alle ore 18.

‘E pur vero che in sede di appello, la Giuria di Appello, in forza dell’appendice F5 , può richiedere al Comitato per le Proteste di fornire ulteriori fatti o altre informazioni, oppure di riaprire l’udienza e riferire circa ogni nuovo accertamento dei fatti, ma ciò è consentito solo quando i fatti accertati con la decisione impugnata si sono manifestati inadeguati.

Nel caso di specie, l’appellante non ha impugnato la decisione, evidenziando un’ eventuale errata interpretazione dei fatti o un’eventuale errata applicazione delle regole, né, tantomeno, eventuali errori di procedura, bensì ha evidenziato che, successivamente all’accertamento dei fatti , aveva avuto conoscenza di nuovi fatti, che stante proprio la loro novità , solo se si fossero manifestati entro il tempo limite , avrebbero potuto consentire la presentazione di una tempestiva richiesta di apertura d’udienza non oltre le ore 18.

Il decorso del tempo limite per la presentazione di una richiesta di riapertura d’udienza rende la richiesta definitivamente tardiva, non essendo prevista la proroga, né la richiesta di riapertura d’udienza può essere rivolta alla Giuria di Appello.

Il presente appello contiene l’unica richiesta di “... *riapertura della udienza alla luce dei nuovi fatti accertati, riesponendo il caso allo stesso C.d.P. della prima udienza*“ e tale richiesta deve quindi essere ritenuta inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’ appello proposto dal ITA 16126 avverso la decisione adottata il 30 aprile 2012 dal Comitato per le Proteste della IV prova del Campionato Nazionale “ORC” d’Area Ionio e Basso Tirreno.
Deciso in Alassio il 14 luglio 2012

f.to Sergio Gibisso, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale